COMMISSIONE VI

FINANZE

90.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE

PAG.

3

3

Disegno e proposte di legge (Rimessione al- l'Assemblea):
Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (Approvato dalla VI Commissione perma- nente del Senato) (5288);
Piro ed altri: Misure volte a contrastare il riciclaggio del « denaro sporco » deri- vante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti (4364);
Umidi Sala ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite (418)
Piro Franco, Presidente
Proposte di legge (Rimessione all'Assemblea):
Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'arti- colo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versa- menti dei sostituti d'imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Commis-

sione permanente del Senato) (4181);

Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta

Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724);

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865);

Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modifica PAG.

x legislatura — sesta commissione — seduta del 22 gennaio 1991

	PAG.		P	AG.
zioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche al-		convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché al- l'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 602, concernenti il pa- gamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427);		
l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037);	. T	Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori auto-		•
Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore ag- giunto (1038);		nomi o di imprese (3770) Piro Franco, Presidente, Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): Senatori Galeotti ed altri: Istituzione e fun-		4
Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280);		zionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323);		
Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'arti- colo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, con- cernente le sanzioni per omesso versa- mento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074);		Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210)	_	5
Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma del		Piro Franco, Presidente, Bruzzani Riccardo (PCI)		13
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,		Ferrari Wilmo (DC), Relatore		6

La seduta comincia alle 16,30.

Francesco AULETA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5288); e delle proposte di legge Piro ed altri: Misure volte a contrastare il riciclaggio del « denaro sporco » derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti (4364); Umidi Sala ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite (4718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni », già approvato dalla VI Commissione permanente del nella seduta del 22 novembre 1990, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro, Colucci, D'Amato Carlo, Maccheroni, Borgoglio, Orciari, Mastrantuono e Alagna: « Misure volte a contrastare il riciclaggio del denaro sporco derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti »; Umidi Sala, Bellocchio, Forleo, Bargone, Auleta, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Romani, Di Pietro e Violante: « Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite ».

Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento, oltre un quinto dei componenti la Commissione, in rappresentanza di tutti i gruppi, ha

chiesto la rimessione in Assemblea dei progetti di legge all'ordine del giorno, per consentirne l'abbinamento in sede referente con il disegno di legge n. 5358, di conversione del decreto-legge n. 2 del 1991, vertente su materia identica.

Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa. I progetti di legge saranno rimessi all'Assemblea.

Discussione delle proposte di legge senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti del sostituti d'imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); deputati Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IR-PEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dei sostituti di imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 decreto-legge 10 luglio n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982. n. 516. nonché all'articolo 7. ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427); Borruso: Modifica all'articolo 4 del decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770).

PRESIDENTE. L'ordine del reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Mazzola, Berlanda, Covi, Mariotti e Ruffino: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti d'imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1989, e dei deputati Patria, Azzaro, Biasci, Bonetti, Cafarelli, Contu, Foti, Garavaglia, Gelpi, Frasson, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Mensorio, Napoli. Nucci Mauro, Perani, Portatadino, Pujia, Rabino, Ravasio, Righi, Rosini, Ricciuti, Rinaldi, Savio, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Viti, Zambon, Zaniboni e Zoppi: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ermelli Cupelli: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta »; Auleta, Bellocchio, Macciotta, Bruzzani, Umidi Sala, Di Pietro, Novelli, Pascolat, Pellicani, Polidori, Romani, Serra, Solaroli e Petrocelli: « Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, convertito, con modificazioni, n. 429. dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »; Rossi di Montelera, Antonucci, Armellin, Azzaro, Balestracci, Bianchini, Bonetti, Caccia, Cobellis, Contu. Degennaro,

Del Mese, Fiori, Fumagalli Carulli, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perani, Portatadino, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rosini, Russo Raffaele, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Viti, Zolla e Zoppi: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ferrarini, Cristoni, Babbini, Del Bue, Di Donato, Colucci, Fincato, La Ganga, Tiraboschi, Breda, Piermartini, Fiorino e Mundo: « Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; Poli Bortone, Pazzaglia, Berselli, Rubinacci, Servello, Rallo, Parigi e Valensise: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate »; Ferrari Wilmo, Bortolani, Grillo Salvatore, Bortolami, Farace, Patria, Gottardo, Agrusti, Pellizzari, Ravasio, Antonucci, Perani, Saretta e Righi: « Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, concernente le sanzioni omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Ceruti e Lanzinger: « Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Borruso: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concer-

nente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese ».

Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento, oltre un quinto dei componenti la Commissione, in rappresentanza di tutti i gruppi, ha richiesto la rimessione in Assemblea delle proposte di legge in esame, onde consentirne l'abbinamento in sede referente con il disegno di legge n. 5372, di conversione del decreto-legge n. 7 del 1991, vertente su materia identica.

Poiché i firmatiari riusltano presenti, la discussione è sospesa.

Le proposte di legge saranno rimesse all'Assemblea.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei velcoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione del Senato) (3323); Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendro dei veicoli a motore e del natanti (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Galeotti ed altri: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti », già approvata dalla X Commissione del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988; e dei deputati Bellocchio ed altri: « Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti ».

x legislatura — sesta commissione — seduta del 22 gennaio 1991

Do la parola al relatore perché ci riferisca i risultati del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

WILMO FERRARI, Relatore. Il Comitato ristretto ha ultimato i suoi lavori ed ha raggiunto una larga intesa su un testo che presentiamo alla Commissione affinché venga inviato alle competenti Commissioni per i pareri. Rimangono alcune sfasature di non particolare rilevanza e per le quali non risultano esservi difficoltà insormontabili rispetto ad una rapida conclusione dell'esame dei provvedimenti. Sottopongo, quindi, alla Commissione il seguente testo unificato delle proposte di legge:

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

ART. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo).

- 1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
- 2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il

comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

ART. 2.

(Iscrizione nel ruolo).

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).

1. La professione di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo).

- 1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
- b) abbia il godimento dei diritti civili;
- c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia com-

minata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

- d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o laurea;
- e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato l'attività di perito assicurativo che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.
- 2. Non possono esercitare attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
- 3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
- 4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera b), della tariffa annessa al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Iscrizione nel ruolo).

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

ART. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reiscrizione).

- 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8, in caso di:
 - a) rinuncia all'iscrizione:
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4;
 - e) radiazione:
 - f) dichiarazione di fallimento.
- 2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedi-

mento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

ART. 7.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi).

- 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
 - 2. La commissione è composta:
- a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
- c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
- f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
- 3. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 4. I componenti di cui alla lettera e) del comma 2 nonché i relativi supplenti

- del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti nel ruolo che risultano eletti secondo le modalità stabilite dal ministro stesso. Il componente di cui alla lettera f) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono nominati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal ministro del tesoro.
- 6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
- 7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera c) del comma
- 8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

ART. 8.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi).

1. Presso ogni camera di commercio, sono nominati dal ministro dell'industria, I industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

- 2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:
- a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;
- c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, tra gli iscritti nel ruolo residenti nella provincia, che risultano eletti con le modalità stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:
- a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;
- b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;
- c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;
- d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

ART. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali).

1. Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

ART. 10.

(Contributo annuale).

- 1. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150 mila da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
- 2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.
- 3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Sanzioni disciplinari).

- 1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura:
 - c) radiazione dal ruolo.
- 2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale: è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

- 4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.
- 5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
- 6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo per coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi.

ART. 12.

(Procedimento disciplinare).

- 1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.
- 2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.
- 3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima

della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

- 4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.
- 5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

ART. 13.

(Sanzioni amministrative).

- 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500 mila a un massimo di lire 5 milioni.
- 2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

ART. 14.

(Tariffa delle prestazioni).

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.

- 2. Per le prestazioni rese ad imprese di assicurazione la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.
- 3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.
- 4. Resta confermato quanto previsto dalle leggi per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

ART. 15.

(Onere finanziario).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, che per gli articoli da 1 a 17 è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1991 e in lire 300 milioni per l'anno 1992 si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 10.

ART. 16.

(Norma transitoria).

- 1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 4, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni, senza soluzione di continuità precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità

- necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 4 abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni, senza soluzione di continuità, precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e di quello previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 4. Con decreto da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai comma 1 e 2. Tali modalità dovranno comunque prevedere che sia data la prova mediante documentazione avente data certa ed in regola con le disposizioni di carattere fiscale.
- 5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 6. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 17.

(Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo).

1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

x legislatura — sesta commissione — seduta del 22 gennaio 1991

TABELLA A. (Articolo 18)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

QUADRO E

Dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	. 1	Vice direttore generale	1
	Dirigente superiore .	2	Consiglieri ministe- riali aggiunti	2
E	Primo dirigente	6	Direttore di divi- sione	6

TABELLA B (Articolo 18)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

Qualifica funzionale	Posti
VIII	11
VII	15
VI	4
v	5
IV	· 16
ш	2
П	2

x legislatura — sesta commissione — seduta del 22 gennaio 1991

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista concorda con il relatore nel sottolineare il sostanziale accordo raggiunto sui punti essenziali del provvedimento nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Restano da approfondire alcuni punti particolari, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza e l'applicabilità delle norme ed alcune questioni di principio di rilevanza minore. Mi associo, quindi, alla proposta di inviare al più presto il testo alle Commissioni competenti per i pareri, riservandoci di presentare emendamenti per migliorare alcuni punti.

PRESIDENTE. Anche a nome della Commissione, prendo atto con soddisfazione del lavoro svolto dal Comitato ristretto data la rilevanza che tutti, anche io personalmente, annettiamo a questa normativa anche ai fini della tutela degli utenti. Restano aperti alcuni problemi che sicuramente potranno essere affrontati e risolti nel corso dell'esame del provvedimento.

Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sarà trasmesso alle Commissioni che ne risultano investite in sede consultiva.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO